



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04883 DEI DEPUTATI
ASCARI E FERRARA (res. n. 470 del 23 aprile 2025)**

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, i deputati interroganti sollevano specifico quesito in ordine ad iniziative volte *“a promuovere l'impugnativa....alla Grande Chambre, il cui termine scade il 10 luglio 2025”* della sentenza della Corte EDU del 10 aprile scorso, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 3 della Convenzione, in relazione alla persistente applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis o.p. nei confronti del detenuto Giuseppe Morabito.

Preliminarmente si rappresenta che Giuseppe Morabito – esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, latitante per diversi anni prima di essere arrestato nel 2004, sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354, più volte oggetto di proroga – ha adito la Corte europea dei diritti dell'uomo sollevando due questioni distinte: 1) l'incompatibilità della detenzione in carcere con la sua anziana età e con il suo stato di salute, in considerazione delle sue molteplici patologie e dell'assenza di cure e assistenza mediche adeguate; 2) l'ingiustificata prosecuzione ininterrotta della sottoposizione al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975 n. 354, alla luce del progressivo deterioramento delle sue facoltà cognitive.

Con riferimento alla prima questione, la Corte, nella decisione in commento, ha ritenuto, all'unanimità, che non vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Al riguardo, la Corte ha affermato che, al fine di verificare se la detenzione di una persona malata sia compatibile con l'art. 3 della Convenzione, è necessario esaminare 1) lo stato di salute del detenuto e l'effetto su di esso delle modalità di esecuzione della sua detenzione, 2) la qualità delle cure prestate e 3) se il ricorrente debba o meno continuare a essere detenuto in considerazione del suo stato di salute.

Invero, pur risultando in modo incontestato che il ricorrente fosse affetto da patologie croniche, la Corte ha asserito che le stesse non hanno mostrato, nel tempo, segni di significativo aggravamento: dalla documentazione versata in atti, la salute del ricorrente è stata descritta come ragionevolmente buona e stabile.

Né tanto meno è risultato che il regime speciale di detenzione, a cui il ricorrente è sottoposto, abbia limitato l'accesso alle cure mediche o abbia inciso sulla progressione delle sue patologie; al contrario è risultata ampiamente provata l'adeguatezza delle cure ricevute.

Con riferimento, invece, alla seconda doglianza, la Corte EDU ha preliminarmente confermato il proprio orientamento in ordine ai regimi di detenzione speciali fondate su ragioni di ordine pubblico: *“considerazioni di ordine pubblico possono indurre uno Stato a introdurre regimi di detenzione di massima sicurezza per particolari categorie di detenuti”*, purché si garantisca *“che le persone siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della loro dignità umana e che non le sottopongano a sofferenze o privazioni superiori all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione”* (si vedano, tra le altre, *Epure c. Romania*, n. 73731/17, § 73, 11 maggio 2021, *Horych c. Polonia*, n. 13621/08, § 88, 17 aprile 2012, e *Van der Ven c. Paesi Bassi*, n. 50901/99, § 50, CEDU 2003-II”).

In particolare, con specifico riferimento al regime previsto dall'art. 41- bis ne ha ribadito la legittimità anche quando viene disposto per lunghi periodi di tempo,

riconoscendone espressamente *“le finalità puramente preventive e di sicurezza – piuttosto che punitive – del regime speciale di detenzione in questione e il suo obiettivo di recidere i contatti tra i detenuti e le loro reti criminali”* (Provenzano c. Italia ricorso n. 55080/13); tuttavia, al fine di evitare che un individuo venga sottoposto a restrizioni supplementari senza fornire motivi sufficienti e pertinenti per la proroga di tale regime e che ciò venga percepito come arbitrario, occorre esaminare *“se le autorità nazionali avessero intrapreso un’autentica riconsiderazione della giustificazione della proroga del regime dell’articolo 41-bis, basandosi su motivi sufficientemente dettagliati e convincenti e tenendo conto di eventuali modifiche nella situazione del ricorrente che avrebbero potuto fare sorgere dubbi circa il persistere della necessità dell’imposizione delle restrizioni* (Provenzano, sopra citata, § 153).

Ciò premesso, la Corte, tuttavia, nel caso di specie, pur prendendo atto delle ragioni specifiche sostenute dai tribunali nazionali circa il fatto che il ricorrente continuasse a manifestare una sua pericolosità sociale nonostante il suo declino psichico (tra i dati valorizzati dai tribunali si citano *il suo passato criminale e il suo ruolo apicale nell’organizzazione; il fatto che l’organizzazione in questione sembrasse essere ancora attiva; e il fatto che il ricorrente non avesse preso le distanze dall’organizzazione e si fosse comportato in carcere in modo violento e aggressivo*), non le ha ritenute condivisibili: *“[...] la Corte non comprende come una persona affetta da un indiscusso decadimento cognitivo – e cui era stato persino diagnosticato il morbo di Alzheimer – e che non era in grado di comprendere la propria condotta o di seguire un’udienza in tribunale, potesse al medesimo tempo mantenere una capacità sufficiente per conservare o riprendere – a un’età così avanzata, dopo avere trascorso quasi vent’anni di sottoposizione a un regime particolarmente restrittivo – contatti significativi con un’organizzazione criminale. Essa ritiene che per giungere a tale conclusione, sarebbe stato necessario, come*

minimo, un ragionamento più dettagliato, basato su un esame specialistico approfondito”.

A ciò si aggiungono ulteriori aspetti: la previsione della proroga per un periodo fisso di due anni rende difficile adattare il regime di isolamento a una situazione, come il declino cognitivo di un anziano, che può evolvere rapidamente (§135); siffatto declino non è stato preso in considerazione dai provvedimenti ministeriali di proroga del 2018 e del 2020 (§§ 138 e 139); né i decreti ministeriali né le decisioni di sorveglianza hanno vagliato la questione del possibile impatto delle restrizioni di cui all'art. 41-bis sullo stato mentale dell'interessato (§144); l'autorità nazionale non ha mai considerato l'opportunità di alleggerire alcune delle restrizioni (§145).

Per l'effetto, ha così concluso: *“Alla luce di quanto sopra, la Corte non è persuasa che il Governo abbia dimostrato in modo convincente che, date le particolari circostanze del caso di specie, l'applicazione estesa del regime dell'articolo 41-bis fosse sufficientemente giustificata”.*

La condanna del nostro Paese è stata raggiunta a maggioranza, non essendo stata condivisa dal giudice italiano Antonio Balsamo, il quale, pur registrando una certa continuità nella giurisprudenza convenzionale, ha rilevato *“un'evidente incoerenza tra la presente sentenza e quella pronunciata in data 25 ottobre 2018 nella causa Provenzano in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione riguardo al proseguimento della sottoposizione del ricorrente al regime dell'articolo 41-bis”.*

Nella sua opinione dissenziente, il dottor Balsamo ha sottolineato, in primo luogo, che la Corte non ha tenuto conto della specificità del fenomeno della criminalità mafiosa e della crucialità rivestita dai rapporti familiari.

Nello specifico, ha sostenuto la correttezza sia del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma del 16 ottobre 2020 – nella parte in cui rilevava che la patologia psichiatrica di cui soffriva il ricorrente non precludeva in alcun

modo la sua pericolosità sociale e la sua capacità di intrattenere relazioni con i membri del gruppo criminale e di trasmettere direttive all'esterno, se fosse stato ammesso a un regime di detenzione meno restrittivo – sia del provvedimento del 3 novembre 2022, nella parte in cui venivano evidenziate alcune conversazioni intercettate del ricorrente, in cui lo stesso continuava a inveire contro la magistratura e la polizia penitenziaria e a ricevere informazioni da membri della sua famiglia. Il dottor Balsamo ha, infatti, ritenuto che l'applicazione estesa del regime dell'articolo 41-bis fosse sufficientemente giustificata sulla base di una valutazione individualizzata della situazione concreta del ricorrente.

Inoltre, il giudice Balsamo ha evidenziato il *“rischio di non adottare l'approccio dell'“autocontrollo giudiziario” strettamente legato alla “dottrina del quarto grado”, che può estendersi in linea di principio a tutte le disposizioni sostanziali della Convenzione, essendo una delle manifestazioni pratiche del principio di sussidiarietà”, non avendo la Corte il compito di valutare autonomamente i fatti che hanno indotto un giudice nazionale ad adottare una decisione piuttosto che un'altra. Diversamente, la Corte agirebbe quale tribunale di terzo o quarto grado, il che equivarrebbe a ignorare i limiti imposti alla sua azione”* (si vedano *Perlala c. Grecia*, n. 17721/04, § 25, 22 febbraio 2007, e *Kemmache c. Francia* (N. 3), § 44, 24 novembre 1994).

Tanto premesso in relazione al contenuto della decisione in commento, deve osservarsi che il rinvio alla Grande Camera, disciplinato dall'articolo 43 della Convenzione e dall'articolo 73 del Regolamento della Corte, costituisce rimedio di carattere eccezionale, attuabile solo quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli o, comunque, un'importante questione di carattere generale.

Le criticità evidenziate dal caso specifico non concretano alcune di queste ipotesi.

Il rinvio alla Grande Camera, come noto, non è una forma di impugnazione in

senso stretto, volto a correggere presunti errori di fatto o di valutazione del caso singolo, in quanto si limita all'esame di casi che, per loro natura e per le loro ragioni giuridiche e sociali, possono avere un grave impatto sulla portata e sugli obiettivi di protezione offerti dalla Convenzione.

In conclusione, come già in più occasioni ribadito con fermezza e confermato anche dalle sentenze della Corte di giustizia europea, i regimi detentivi di massima sicurezza rappresentano istituti intangibili per questo Governo.

L'Italia è un esempio che esporta in Europa e nel mondo il proprio modello di contrasto alla criminalità organizzata e per questo non arretreremo nella lotta alle mafie ed al terrorismo in tutte le sue forme.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)